



Comune di Villa San Pietro
Provincia di Cagliari

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'EROGAZIONE DI
CONTRIBUTI ECONOMICI

Approvato con Deliberazione

di Consiglio Comunale n° 35 del 08/11/2005
(modificato con delibera C.C. n. 34 del 29/09/2006)

INDICE

Articolo 1: Oggetto

Articolo 2: Definizioni e strumenti

Articolo 3: Settori d'intervento

Articolo 4: Beneficiari

Articolo 5: Modalità di presentazione della richiesta di contributo

Articolo 6: Concessione del contributo

Articolo 7: Esclusione di responsabilità

Articolo 8: Concessione di patrocinio

Articolo 9: Concessione di uso di bene comunale

Articolo 10: Disposizioni finali

Oggetto

1. Il Comune di Villa San Pietro, nell'esercizio della sua autonomia e nelle forme stabilite dalla legge e dal presente Regolamento, provvede all'erogazione di contributi e vantaggi economici diversi in funzione della promozione e della valorizzazione delle iniziative ad interesse generale promosse nel territorio comunale.
2. La concessione di contributi o vantaggi economici è finalizzata pertanto allo sviluppo della vita culturale, economica, sociale, sportiva o di altro ambito e comunque sempre sul presupposto della rilevanza sul piano della qualificazione della vita pubblica.
3. Inoltre il Comune concede contributi ed ausilii finanziari a singoli cittadini o nuclei familiari in particolare stato di difficoltà ai fini del superamento degli ostacoli al libero sviluppo della personalità ai sensi dell'art.38 della Costituzione.

Articolo 2

Definizioni e strumenti

1. Nel presente Regolamento per contributo e vantaggio economico deve intendersi un'erogazione destinata al sostegno delle finalità di cui all'art.1 nei settori di intervento specificati all'art.3.
2. Il Comune di Villa San Pietro provvede annualmente ad inserire nel bilancio di previsione appositi stanziamenti e può fornire eventualmente anche supporti tecnico-logistici per la realizzazione delle iniziative programmate.

Articolo 3

Settori d'intervento

1. I settori per i quali il Comune di Villa San Pietro può concedere contributi e benefici economici, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono di norma i seguenti:
 - assistenza e sicurezza sociale,
 - volontariato,
 - attività sportive e ricreative del tempo libero,
 - spettacolo,
 - cultura, informazione, istruzione e condizione giovanile,
 - tutela dei valori ambientali e dei beni artistici e tradizionali,
 - turismo e dell'economia locale,
 - promozione delle attività produttive locali.
2. In ogni caso - ad eccezione dei sussidi personali o ai nuclei familiari - il fine per il quale il contributo è richiesto dovrà essere specificato e determinato nonchè rispondente all'interesse

della collettività.

3. Possono essere erogati contributi finalizzati al sostegno di soggetti che per i loro scopi statutari e sociali svolgono in via continuativa attività di interesse della collettività oppure contributi finalizzati alla realizzazione di specifiche attività, iniziative e progetti *una tantum*.
4. L'erogazione di contributi può essere disposta nei settori di cui sopra anche per iniziative e interventi a carattere nazionale e/o internazionale.
5. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'erogazione di contributi economici può essere disposta per sostenere specifiche iniziative con finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità od altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative di interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune esprima i valori civili, morali, culturali e sociali della Comunità da esso rappresentata.

Articolo 4

Beneficiari

1. Possono essere beneficiari di contributi e vantaggi economici:
 - persone fisiche,
 - enti pubblici,
 - enti privati,
 - associazioni anche non riconosciute,
 - comitati,
 - fondazioni ed altre istituzioni
2. Le persone fisiche e i nuclei familiari devono risultare residenti, domiciliati o abitualmente dimoranti nel Comune di Villa San Pietro.
3. Gli altri soggetti devono essere dotati di personalità giuridica e quindi essere regolarmente costituiti, ad esclusione delle associazioni non riconosciute, avere sede legale, domicilio, dimora abituale o residenza presso il Comune di Villa San Pietro oppure devono svolgere attività a favore della comunità ivi stanziata.

Articolo 5

Modalità di presentazione della richiesta di contributo

1. Tutte le domande volte ad ottenere contributi e vantaggi economici devono essere sottoscritte dal legale rappresentante, presentate in carta libera e indirizzate al Sindaco.
2. Per i contributi relativi ad attività annuali svolte in via continuativa la richiesta deve essere presentata entro il mese di ottobre di ogni anno per le attività che si svolgeranno nel primo

semestre dell'anno successivo ed entro il mese di aprile di ogni anno per le attività che si svolgeranno nel secondo semestre dell'anno in corso.

Le richieste di contributi di cui sopra dovranno essere accompagnate dalla seguente documentazione:

- programma complessivo delle attività con indicazione di quelle che assumono un interesse generale per la comunità;
- copia dello statuto e/o dell'atto costitutivo salvo che non siano già in possesso dell'Amministrazione o che si tratti di comitati per i quali tali atti non sono previsti dal codice civile;
- dichiarazione circa il fatto che il beneficiario non persegue alcuna finalità di lucro;
- ogni altra documentazione che il Comune ritenga opportuno acquisire e che il beneficiario dovrà produrre ad integrazione della documentazione già presentata entro il termine che gli verrà fissato.

3. Per i contributi relativi alla realizzazione di specifiche attività, iniziative e progetti *una tantum* la richiesta deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell'attività di cui trattasi.

Le richieste di contributi di cui sopra dovranno essere accompagnate dalla seguente documentazione:

- programma dell'iniziativa o relazione descrittiva dell'attività o iniziativa per la quale il contributo viene richiesto, con indicazione del periodo di svolgimento nonché di eventuali altri contributi ottenuti o richiesti per la realizzazione della medesima;
- copia dello statuto e/o dell'atto costitutivo salvo che non siano già in possesso dell'Amministrazione o che si tratti di comitati per i quali tali atti non sono previsti dal codice civile;
- dichiarazione circa il fatto che il beneficiario non persegue alcuna finalità di lucro;
- ogni altra documentazione che il Comune ritenga opportuno acquisire e che il beneficiario dovrà produrre ad integrazione della documentazione già presentata entro il termine che gli verrà fissato.

4. Si prescinde dai termini di presentazione delle richieste previsti nel presente articolo qualora ricorra l'ipotesi di cui all'ultimo periodo dell'articolo 3.

5. Si prescinde dalla richiesta di copia dello statuto e/o atto costitutivo prevista nel presente articolo qualora la domanda di contributo sia presentata da associazioni non riconosciute.

Articolo 6

Concessione del contributo

1. La concessione di sussidi alla persona o a nuclei familiari è di competenza del Responsabile di

servizio che vi provvede con determinazione. La concessione di contributi e vantaggi economici nei confronti degli altri beneficiari di cui all'articolo 4 è invece di esclusiva competenza della Giunta comunale.

2. La materiale liquidazione sarà disposta con determinazione del Responsabile di servizio competente.
3. La Giunta comunale si atterrà - in fase di valutazione e deliberazione - ai criteri di utilità sociale, realizzazione di valori di solidarietà, rilievo economico, culturale, sportivo, sociale, civile o d'altro genere per la comunità, grado di partecipazione e ricaduta sul territorio comunale, fermo restando il fine della valorizzazione della comunità locale in tutte le sue forme, così come stabilito dallo Statuto del Comune.
4. Per la definizione dell'entità del contributo economico la Giunta potrà tenere conto del costo preventivo della manifestazione, attività o progetto oggetto della richiesta e della capacità economica del richiedente.
5. Sarà facoltà della Giunta determinare, sulla scorta dei costi della manifestazione o dell'iniziativa, il versamento anticipato del contributo per intero, per il 50% o per altra percentuale ritenuta idonea alle caratteristiche della manifestazione, iniziativa o progetto ammessi a contributo. Qualora il contributo venisse versato preliminarmente nella misura del 50% o in altra misura percentuale, la parte restante verrà liquidata solo dopo la presentazione del rendiconto economico da parte del beneficiario.
6. Nel caso il rendiconto economico presentato sia inferiore al contributo stanziato nella deliberazione, la liquidazione dello stesso sarà limitata alla corresponsione di un importo pari alle spese accertate mediante regolare documentazione.
7. Nel caso le somme già versate siano corredate da rendicontazione economica insufficiente a documentare l'importo versato in anticipo, l'amministrazione comunale sarà tenuta a chiedere al beneficiario la restituzione delle somme eccedenti, nei modi e nei termini disposti dalla legge.
8. Decadranno dal diritto di concessione del contributo quei beneficiari che non realizzino l'iniziativa o la manifestazione oppure ne modifichino sostanzialmente il programma oggetto della deliberazione, senza darne tempestivo preavviso all'amministrazione comunale, che avrà facoltà di valutare la congruità delle modifiche stesse.
9. La rendicontazione economica dovrà in ogni caso essere presentata dal beneficiario entro e non oltre i termini stabiliti nell'atto di erogazione, pena la decadenza del contributo stesso, qualora la mancata consegna risulti priva di giustificato motivo. A questo termine si potrà derogare solo in base a motivazioni accuratamente documentate mediante nota a firma del legale rappresentante del soggetto beneficiario.
10. La mancata presentazione o l'incompletezza della documentazione di rendicontazione sarà motivo di sospensione, annullamento del contributo o di richiesta di risarcimento.

11. I beneficiari di contributi o vantaggi economici sono tenuti a far risultare dai propri atti e nelle proprie comunicazioni esterne (comunicati stampa, manifesti, volantini, interviste radio-tv, etc.) quelle iniziative che vengono realizzate con il concorso del Comune, sottolineando la partecipazione finanziaria o d'altro genere dell'amministrazione comunale.

Articolo 7

Esclusione di responsabilità

1. Il Comune resta estraneo a qualsiasi rapporto che veng a costituirsi fra i soggetti destinatari dei contributi e terzi per forniture, prestazioni o a qualsiasi altro titolo e non si assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna circa lo svolgimento della manifestazione.

Articolo 8

Concessione di patrocinio

1. Il patrocinio consiste nel riconoscimento e nel pubblico apprezzamento che l'Amministrazione comunale rende noto alla cittadinanza circa una manifestazione, un'iniziativa o un progetto presentati e realizzati da un'associazione, un ente o una persona fisica.
2. Il patrocinio deve essere richiesto dai soggetti proponenti l'attuazione di una determinata attività e formalmente concesso dalla Giunta comunale mediante atto di deliberazione.
3. Tale richiesta, firmata dal legale rappresentante dell'associazione o dell'ente richiedente, deve essere inoltrata in carta libera al Sindaco almeno 30 giorni prima dell'evento per il quale il patrocinio stesso è richiesto, corredata da una descrizione dettagliata dell'iniziativa, la data e il luogo di svolgimento, le finalità perseguite, gli oneri finanziari necessari, la partecipazione di eventuali sponsor, e l'avvenuto ottenimento di altri patrocini pubblici.
4. La Giunta comunale valuterà la richiesta di patrocinio che potrà eventualmente essere concesso con o senza contributo. La forma non onerosa potrà prevedere la concessione a titolo gratuito di spazi comunali e relativi servizi necessari allo svolgimento dell'iniziativa, come anche facilitazioni previste per l'affissione di manifesti e per la pubblicità concernenti l'iniziativa medesima, fatte salve diverse disposizioni di legge.
5. Il patrocinio si concede per singole iniziative e implica la possibilità per i soggetti richiedenti di citarlo mediante l'apposizione dello stemma del comune sul materiale pubblicitario e la dicitura "Patrocinio del Comune di Villa San Pietro". In ogni caso, le modalità d'uso dello stemma del Comune dovranno essere preventivamente concordate con gli uffici responsabili del procedimento.

Articolo 9

Concessione di uso di bene comunale

1. Per beneficiare dell'uso di un bene comunale gli interessati dovranno inoltrare apposita domanda con l'indicazione:
 - Del motivo della richiesta;
 - Dell'uso che si intende fare del beneficio precisando dettagliatamente ogni elemento utile per giustificare il godimento in forma gratuita o comunque a condizione di vantaggio;
 - Per le persone giuridiche, l'elenco degli amministratori;
 - Per le associazioni, gruppi, comitati ecc. gli scopi istitutivi
2. La concessione del bene sarà disposta dalla giunta Comunale e potrà essere revocata in qualsiasi momento.
3. Nella stessa delibera di concessione dovranno essere indicati gli elementi che hanno determinato l'intervento e le eventuali condizioni speciali.
4. In tutti i casi dovrà essere assicurato il rimborso delle spese vive (illuminazione, riscaldamento, pulizia) anche in via forfettaria.
5. E' prevista la gratuità per particolari finalità sociali perseguite da enti, associazioni senza fini di lucro, comitati e singoli cittadini.

Articolo 10

Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad esecutività della deliberazione di approvazione.
2. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento fanno fede le normative vigenti in materia.